



ISTITUTO COMPRENSIVO “CALCEDONIA” SALERNO

COD. MECC. SAIC8AC00D

Distretto 050

C.F. 95140420654

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

<http://www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it/>

REGOLAMENTO DISCIPLINARE



Approvato in via definitiva con Verbale n.delibera n.... nella seduta
del Consiglio di Istituto del....

Premessa

Il regolamento di disciplina dell'IC "Calcedonia" di Salerno, uniformandosi a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Pertanto si fa riferimento all'art. 4 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007:

2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*

4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*

5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.*

7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*

8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

9-bis. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

9-ter. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente*

è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 1 – Organi Competenti, luogo e tempi per l'attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico o nelle strette vicinanze dell'Istituto, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolta.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione è adottata a maggioranza. A parità il voto del Dirigente Scolastico ha valore doppio. Non è consentita l'astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Sanzioni e Organi Collegiali

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **singolo docente** o dal **dirigente scolastico** sono:

- Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- Annotazione sul diario dello studente o sul registro. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Nota sul registro di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **consiglio di classe o interclasse** sono le seguenti:

- Esclusione dai viaggi di istruzione (comprese uscite didattiche e visite guidate)
- Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei

confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **Consiglio d'Istituto** sono le seguenti:

• Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 235/2007, art. 4 comma 9bis).

Art. 3 - Sospensioni senza obbligo di frequenza

Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza o con sostituzione della sanzione di cui all'art. 5 del presente regolamento il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. Il Consiglio di Classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo.

Art. 4 – Sanzioni e Scuola Secondaria di I grado

La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado.

Art. 5– Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni **disciplinari di sospensione fino a 15 giorni** con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività dovranno essere effettuate solo all'interno della struttura scolastica.

In particolare sono previste:

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- predisposizione di materiali didattici per gli allievi;
- attività utili all'igiene e al decoro della scuola;

- attività utili per Associazioni di Volontariato sul territorio e/o Istituzioni Religiose.

Art. 6 – Mancanze disciplinari e sanzioni

| | MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI |
|-------------------------------------|---|---|
| <u>Frequenza regolare</u> | <ul style="list-style-type: none"> a) ritardi ripetuti b) mancanza di puntualità nelle giustificazioni c) assenze saltuarie e ripetute d) assenze non giustificate | <p>Casi a-b-c:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. convocazione genitori 2. lettera del Dirigente scolastico <p>Caso d:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. rientro a scuola accompagnato dai genitori |
| <u>Impegni di studio</u> | <ul style="list-style-type: none"> a) non porta il materiale didattico ed esegue saltuariamente e/o superficialmente il lavoro assegnato | <ul style="list-style-type: none"> 1. nota del docente sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori da parte del docente 3. convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe in caso di mancato impegno reiterato. 4. eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico |
| <u>Rispetto degli adulti</u> | <ul style="list-style-type: none"> a) linguaggio sconveniente, comportamenti e gesti non corretti b) minacce verbali e non, insulti c) danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale | <p>Caso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. nota del docente sul diario e sul registro di Classe e/o convocazione dei genitori 2. richiamo del Dirigente scolastico <p>Caso b:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori alla presenza del Dirigente scolastico 2. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (nei casi più gravi) <p>Caso c:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. sospensione, a discrezione del Consiglio di classe e risarcimento del danno 2. esclusione dai viaggi di istruzione 3. esposto all'autorità competente in |

| | | |
|---|--|---|
| | | casi gravi |
| | MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI |
| <u>Rispetto dei coetanei</u> | a) derisione continua dei compagni b) disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento c) danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali d) minacce e non, insulti c) litigio con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti | Casi a-b: 1. discussione e riflessione sull'accaduto in classe 2. se reiterati, convocazione dei genitori e richiamo dell'alunno da parte del Dirigente scolastico 3. sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione Casi c-d-e: 1. convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione a seconda della gravità del caso 2. eventuale risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità Scolastica 3. esclusione dai viaggi di istruzione 4. denuncia all'autorità competente nei casi più gravi |

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>Rispetto delle strutture didattiche e degli arredi</u></p> | <p>a) non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>c) danneggia le strutture scalfendo e/o rompendo</p> <p>d) danneggia le strutture compiendo atti vandalici</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto 2. consegne aggiuntive e riassetto dell'ambiente 3. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. comunicazione ai genitori 3. richiamo del Dirigente scolastico 4. ripulitura e/o attività in favore della comunità scolastica <p>Casi c-d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. convocazione dei genitori 3. richiamo del Dirigente scolastico 4. sanzione pecuniaria stabilita dai competenti organi 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (se l'atto è intenzionale) |
| | <p>MANCANZE DISCIPLINARI</p> | <p>SANZIONI</p> |
| <p><u>Rispetto delle attrezzature e dei sussidi</u></p> | <p>a) disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi o danneggiamento involontario</p> <p>b) danneggiamento volontario</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori se il danneggiamento è volontario 2. sanzione pecuniaria 3. esclusione dai viaggi di istruzione |
| <p><u>Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto</u></p> | <p>MOVIMENTI</p> <p>a) durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. richiamo del Dirigente scolastico |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>b) durante gli spostamenti esterni non sta con il gruppo classe</p> <p>c) esce dalla classe senza il permesso del docente</p> | <p>3. comunicazione ai genitori</p> <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.richiamo del docente 2. convocazione dei genitori 3. eventuale sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione <p>Caso c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.richiamo verbale del docente e nota sul registro di classe 2. convocazione dei genitori, se il comportamento è reiterato |
| | <p>UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO</p> <p>a) usa materiale il didattico in tempi e modi impropri</p> <p>b) usa materiale il didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose</p> <p>c) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi,...)</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul diario e sul registro di classe <p>Casi b-c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul registro di classe 4. risarcimento del danno a persone o cose 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione |
| | MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI |
| | <p>RISPETTO NORME DI SICUREZZA</p> <p>Non rispetta le norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. comunicazione e/o convocazione dei genitori 3. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione 4. sospensione, se comportamento lesivo delle persone 5. sanzione pecuniaria |

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>Rispetto della normativa sull'uso del telefono cellulare</u></p> | <p>L'utilizzo del cellulare nei locali della scuola, non è consentito.</p> <p><i>(Gli alunni, qualora portino il cellulare a scuola, devono tenerlo spento e riposto nello zaino. Solo nel caso di uscite didattiche è consentito l'utilizzo del cellulare per comunicare con la famiglia.)</i></p> | <p>1. ritiro del cellulare e riconsegna ai genitori</p> |
| <p><u>Rispetto della legge sulla privacy</u></p> | <p>a) gli studenti acquisiscono immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulgano tramite Facebook, Instagram o in altre forme ivi compresa la pubblicazione su siti internet.</p> | <p>1. convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del dirigente scolastico.</p> <p>2. sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del consiglio di classe.</p> <p>3. denuncia all'autorità competente, nei casi più gravi</p> <p>4. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione</p> |
| <p><u>Altre violazioni</u></p> | <p>a) Furto o danneggiamento avvenuto in una classe e di cui non sia stato individuato il colpevole</p> <p>b) Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle aule</p> | <p>caso a) risarcimento a carico della classe in cui è avvenuto il furto o il danneggiamento</p> <p>caso b) risarcimento a carico dell'ultima classe che ha usufruito del locale, prima della scoperta del furto o del danneggiamento. Nel caso in cui non si abbia la certezza che la responsabilità competa all'ultima classe, il risarcimento sarà ripartito su tutte le classi che hanno utilizzato i locali durante la</p> |

| | | |
|--|--|---------|
| | | mattina |
|--|--|---------|

- ❖ **Se il comportamento è reiterato per tre volte, si passa alla sanzione successiva.**
- ❖ **Il richiamo verbale ripetuto può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di annotazione scritta sul Registro di classe**
- ❖ **Tre note disciplinari comportano l'esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione**
- ❖ **Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale e la durata sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.**
- ❖ **I comportamenti che possono essere perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il Dirigente Scolastico.**

7- Ricorsi e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto o chi ne fa le veci, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (v. art.8 del presente regolamento), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri dell' Organo di Garanzia con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

Art. 8 – Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto .

Esso è così composto:

- Dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- n. 1 rappresentante dei docenti scelto fra i candidati disponibili
- n. 1 rappresentante dei genitori scelto fra i candidati disponibili
- n. 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.

L' Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni in base al calendario delle lezioni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà annullata.

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.